



Deliberazione Giunta Regionale n. 109 del 04/03/2020

Direzione Generale 4 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Compartecipazioni alla spesa sanitaria. Approvazione delle Linee Guida per
l'applicazione del DM 11/12/2009. Recupero del ticket non versato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI

- a) l'art. 50 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 24.11.2003 e s.m.i.;
- b) il D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dell'11 dicembre 2009 *"Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria"* ed in particolare, l'art. 1:
 - comma 11, secondo cui: *"Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato ..."*;
 - comma 12, secondo cui: *".... Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, sono definite le modalita' per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dall'assistito di cui al comma 11 e per l'eventuale esclusione dalla prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle disposizioni inerenti la sicurezza e la riservatezza dei dati di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni"*;
- c) la delibera del Consiglio dei Ministri ad oggetto *"delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019 concernente l'approvazione del Piano Triennale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Campania. Attivazione procedura uscita dal commissariamento"*;

CONSIDERATO che

- a) le Aziende sanitarie locali espletano le attività di controllo e di recupero delle compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie erogate a cittadini che hanno fruito impropriamente delle esenzioni da reddito sulla base di autocertificazioni del reddito risultate non veritiere, ai sensi dei commi 10 e ss. dell'art. 1 del succitato DM 11.12.2009;
- b) che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, per la definizione delle modalità per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata dall'assistito di cui al comma 1, come previsto dal comma 12 dell'art. 1 del citato DM 11.12.2009, non è stato ancora emanato. Tale vuoto normativo, sembrerebbe colmato in alcune Regioni, dall'aver aderito all'interpretazione espressa nella sentenza 7537 del 25.02.2011 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di falsa autocertificazione del reddito ai fini dell'esenzione dal ticket sanitario, troverebbe applicazione l'art. 316 ter del codice penale;

RILEVATO da un'analisi effettuata sui documenti delle Regioni e Province Autonome reperibili nei siti web istituzionali che la condotta amministrativa adottata nelle varie Regioni e PP.AA. non è stata

armonica. Ciò specie in ordine alla problematica dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 316 ter c.p., nella evenienza di richieste di esenzione dal ticket accompagnate da autocertificazioni del reddito poi risultate non veritiere;

CONSIDERATO altresì

- a) che la Regione Campania ha sollecitato l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali sulle modalità per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme dovute dall'assistito, ai sensi del comma 12, dell'art. 1 del DM 11.12.2009 sopracitato;
- b) che la Regione Campania ha chiesto ai Ministeri Vigilanti indicazioni operative in ordine alla procedura da utilizzare per il recupero di somme dovute a titolo di ticket, e, principalmente, nella:
 - definizione dell'eventuale sistema sanzionatorio;
 - definizione degli errori non sanzionati;
 - importo minimo per procedere alla riscossione;
 - durata di validità delle autocertificazioni;

evidenziando che la mancanza di una specifica normativa ha comportato una marcata disomogeneità nella condotta tenuta dalle Regioni e PP.AA. nelle operazioni di recupero del ticket e nell'applicazione della sanzione amministrativa;

PRESO ATTO del riscontro fornito dal Ministero della Salute con nota DGPROGS 26164-P-28/08/2018, secondo cui, non essendo stato emanato il decreto interministeriale previsto dall' art. 1, comma 12 del D.M 11.12.2009, non risulta possibile, indicare una procedura di recupero ticket ed applicazione sanzioni da adottare a livello nazionale. Il Ministero ha comunicato, inoltre, che la Regione può *"in assenza di indicazioni nazionali, adottare le procedure ritenute più opportune, sia al fine di far valere le dichiarazioni sottoscritte dagli assistiti in merito alla "consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni", che di avviare, eventualmente, le ordinarie procedure di recupero crediti, fermo restando che ciascuna Asl è tenuta ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni rese dagli assistiti, ma mantiene piena autonomia nella decisione di recuperare i ticket non pagati sulla base della documentazione presentata e degli accertamenti effettuati"*;

RILEVATO che la procedura di controllo delle autocertificazioni da reddito applicata dal Sistema Tessera Sanitaria si limita a verificare se il reddito dichiarato dal paziente sia o meno compreso nei limiti stabiliti per fruire dell'esenzione da reddito;

TENUTO CONTO:

- a) dell'elevato numero di richieste presentate annualmente alle ASL, da coloro che intendano avvalersi della facoltà di ottenere il certificato provvisorio di esenzione, ai sensi del comma 6 dell'art.1 del succitato DM 11.12.2009, alle quali va allegata l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare del richiedente;
- b) dell'elevato numero di autocertificazioni da reddito risultate negative, ovvero con dati non confermati dal Sistema Tessera Sanitaria, ammontanti, annualmente, a circa 300.000, nonché delle autocertificazioni per le quali il Sistema TS richiede ulteriori controlli da parte delle ASL, ammontanti ad oltre 400.000;
- c) delle esigenze organizzative richieste dalla gestione delle procedure di controllo, accertamento, recupero, contenzioso, conseguenti all'elevato numero di anomalie annualmente segnalate dal Sistema TS;

VALUTATO, opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che definisca le modalità per il recupero delle somme dovute dall'assistito, ai sensi del succitato comma 12 dell'art. 1 del DM 11.12.2009, delineare degli orientamenti per uniformare i comportamenti delle AASSLL, e, contestualmente, ridurre incertezze interpretative e conseguenti contenziosi, nel rispetto dei criteri contenuti nel succitato DM;

CONSIDERATO infine che

- a) con prot. n. 531/C del 5.03.2019 si è trasmesso ai Ministeri vigilanti, per la preventiva approvazione, una proposta di Linee Guida regionali per l'applicazione del DM 11.12.2009, per il recupero del ticket non versato;
- b) nel verbale della riunione congiunta del tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 25 luglio 2019, con riferimento alla documentazione trasmessa, i Tavoli hanno chiesto *"di specificare che è a carico dell'utente ASL la chiusura, su Sistema TS, delle autocertificazioni con validità a 3 anni, in caso di esito negativo dei controlli che venga rilevato nel corso di validità dei medesimi certificati"*;
- c) con prot. n. 166 del 25.10.2019 si è trasmesso ai Ministeri vigilanti, per la preventiva approvazione, la proposta modificata secondo le indicazioni espresse dal succitato Tavolo tecnico;
- d) nel verbale della riunione congiunta del tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 13 novembre 2019, i tavoli, con riferimento alla successiva documentazione trasmessa con il protocollo SIVEAS prot. 166 del 25/10/2019, prendono: *"atto dell'avvenuto aggiornamento delle Linee guida per l'applicazione del DM 11/12/2009 (Recupero del Ticket non versato), secondo le indicazioni rese nel corso della riunione del 25 luglio 2019"*;
- e) del verbale degli incontri del 13 e del 24.01.2020 con i Referenti del Sistema TS e compartecipazioni delle ASL, nei quali sono stati esaminati gli allegati proposti e, particolarmente, le Linee Guida per l'applicazione del DM 11.12.2009 (Allegato n. 1), apportando delle rettifiche e/o integrazioni finalizzate ad una migliore aderenza delle procedure di recupero al DM 11.12.2009 ed ai principi generali in materia;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le Linee Guida regionali di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'applicazione del DM 11.12.2009 *"Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria"*;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente, di:

1. approvare le Linee Guida regionali di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'applicazione del DM 11.12.2009 *"Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria"*;
2. trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
3. trasmettere il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie del S.S.R. e al BURC per la pubblicazione.

ALLEGATO N.1

REGIONE CAMPANIA VERIFICHE DELLE ESENZIONI PER REDDITO LINEE GUIDA REGIONALI APPLICAZIONE DEL DM 11.12.2009

(Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria)

Per garantire a livello regionale un'uniforme applicazione del DM dell'11.12.2009 in materia di verifica delle esenzioni per reddito, si definiscono le seguenti direttive.

1. Le attività di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti, ove i controlli di cui al comma 10 del DM 11.12.2009, abbiano evidenziato l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, fatte salve le attività di recupero eventualmente già esplicate, sono realizzate nel rispetto delle modalità di seguito descritte. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a notificare, con Raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale entro il termine di 90 giorni.

In tale avviso, l'ASL:

- a) comunica che il pagamento dell'importo richiesto entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso bonario, ovvero la richiesta di rateizzazione accompagnata dal versamento della prima rata entro il predetto termine, comporta la non applicazione di interessi;
- b) evidenzia che, decorso inutilmente il predetto termine di 90 giorni, sull'importo da corrispondere matureranno gli interessi legali, da corrispondere fino alla data di effettivo pagamento e l'ASL farà ricorso a procedure di riscossione coattiva;
- c) individua l'Ufficio Recupero Ticket centrale ed un referente per Distretto sanitario, comunicando al pubblico gli orari di apertura, per consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per favorire l'accessibilità alle informazioni, alle verifiche e alle richieste di chiarimenti dell'utenza, le Aziende Sanitarie Locali dovranno attivare un apposito indirizzo di posta elettronica;
- d) comunica che, trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, senza che sia stata presentata istanza di opposizione e provveduto a pagare il ticket dovuto, l'ASL provvederà a sospendere il certificato provvisorio di esenzione su Sistema TS.

L'ASL, previa intesa con le OO.SS., trasmetterà ai MMG e/o PLS l'elenco degli assistiti in carico, rientranti nella succitata situazione. All'atto di prescrizioni, i MMG e/o PLS daranno informazione ai pazienti dell'esito della verifica.

2. Le ASL danno ampia informazione dell'indirizzo al quale i cittadini possono inviare le eventuali controdeduzioni, secondo il modello Allegato 3 (a mezzo di raccomandata AR, PEC o con consegna a mano), garantendo almeno uno sportello per ogni distretto sanitario. Il modello Allegato 3 è scaricabile dai portali web regionale e aziendali ed è disponibile, in formato cartaceo, presso gli sportelli aziendali.

3. L'invio delle controdeduzioni da parte degli utenti sospende i termini di pagamento fino alla conclusione dell'istruttoria.

4. Per motivi di economicità della procedura di recupero di cui trattasi, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad escludere dalla richiesta di rimborso le contestazioni relative ad importi minori o

uguali ad euro 6 per anno e quelle relative ai cittadini deceduti, ivi compreso i loro familiari fiscalmente a carico.

5. Le Aziende Sanitarie Locali, nei casi in cui l'importo da pagare sia superiore a 200 euro, su richiesta dei cittadini, possono consentire la ripartizione del pagamento in rate mensili, per un massimo di 6 rate.

6. Le Aziende Sanitarie Locali, su richiesta del cittadini, sono autorizzate ad applicare la rateizzazione di cui al punto precedente, ai singoli componenti il nucleo familiare con contestazioni inferiori ad euro 200, nel caso in cui la somma contestata al nucleo familiare medesimo sia complessivamente superiore o uguale ad euro 200.

7. Sono a carico del cittadino il costo della raccomandata e le spese di notifica.

8. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad accogliere positivamente:

- a) senza recupero del ticket, le istanze dei cittadini che, pur avendo usufruito senza averne diritto dell'esenzione autocertificata, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, erano, comunque, in possesso di altri codici di esenzione che avrebbero consentito di usufruire dell'esenzione per tutte le prestazioni oggetto di contestazione;
- b) con recupero parziale del ticket, le istanze dei cittadini titolari e dei loro familiari fiscalmente a carico che, pur avendo usufruito senza averne diritto delle esenzioni per reddito, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, erano titolari di altri codici di esenzione (es. esenzione per patologia, maternità etc.), circostanza che avrebbe consentito di usufruire dell'esenzione per una parte delle prestazioni oggetto di contestazione. In tali casi la somma da richiedere al cittadino è data dall'ammontare del ticket dovuto dal cittadino sulla base dei codici di esenzione posseduti (ad esempio, se il cittadino ha dichiarato il possesso del requisito per l'accesso al codice E04, ma in realtà risulti che, al momento della prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale, era in possesso dei requisiti per il codice E01, gli sarà addebitata la quota fissa di € 5 prevista per i titolari del codice di esenzione E01).

9. Non sono accoglibili le controdeduzioni di cittadini che, alla data di effettuazione delle prestazioni sanitarie, non avevano comunque presentato alcuna istanza di esenzione all'Azienda Sanitaria pur in possesso di certificazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto di esenzioni diverse da quelle per reddito.

10. Si chiarisce che il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.

L'esenzione spetta anche ai familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.

11. Fino al pagamento dell'importo richiesto, ai sensi del punto 1., è sospesa la validità del certificato di esenzione provvisorio ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009 e al paziente non potrà essere rilasciato un nuovo certificato provvisorio di esenzione.

Solo per l'anno 2020 è ammesso il rilascio di un nuovo certificato provvisorio di esenzione al paziente che non abbia integralmente estinto l'importo dovuto, anche per gli anni pregressi. Tale certificato può essere rilasciato a condizione che sussistano i tre seguenti requisiti:

- a) il paziente abbia presentato per un solo anno un'autocertificazione con dati non confermati (dichiarazione negativa);
- b) sia stata autorizzata la rateizzazione;
- c) il paziente abbia provveduto al pagamento di almeno il 30% dell'importo dovuto.

12. Al fine di evitare e/o ridurre i disagi conseguenti alla necessità di dover rinnovare annualmente la richiesta del certificato provvisorio di esenzione per reddito ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, per i pazienti con età maggiore ai 65 anni, si stabilisce, per i codici E01 / E03 / E04, la durata illimitata di tali certificati, a condizione che l'esito dei controlli delle autocertificazioni ai sensi dei commi 10 e ss. del succitato DM 11.12.2009 abbia dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati. Analoga validità illimitata, viene disposta per i certificati rilasciati ai familiari a carico del dichiarante.

Resta a carico del paziente e dei propri familiari a carico segnalare immediatamente all'ASL la modifica delle proprie condizioni reddituali, chiedendo la chiusura del proprio codice di esenzione. Inoltre, in caso di esito negativo dei controlli, nel corso di validità del certificato provvisorio di esenzione, l'ASL provvede tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione di tali esiti, alla chiusura della posizione di esenzione del paziente, procedendo al recupero dei ticket impropriamente non versati.

13. Il paziente e i familiari a carico dovranno dare immediata comunicazione al Distretto Sanitario di competenza della variazione delle sue condizioni reddituali che comportino il venir meno dei requisiti reddituali richiesti, al fine della cancellazione del suo certificato provvisorio di esenzione.

14. Ciascuna richiesta di certificato provvisorio di esenzione per reddito, ai sensi del comma 6 del DM 11.12.2009, con autocertificazione del reddito risultata negativa, ovvero non veritiera, genera una pratica nel Sistema TS. L'Asl provvede alla gestione e alla chiusura delle pratiche, indicando l'importo recuperato o l'importo verificato non dovuto.

15. Trimestralmente, le Asl relazionano alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania sui risultati conseguiti nelle attività di recupero e su ogni eventuale criticità che abbia rallentato e/o ostacolato la chiusura delle pratiche nel Sistema TS.

ALLEGATO N. 2

TIPOLOGIE DI ESENZIONE PER REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge n.537/1993 e s.m.i. (art. 8 comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate:

Categorie di esenti

(CODICE E01):

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

(CODICE E02):

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

(CODICE E03):

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

(CODICE E04):

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Note

1. Per "nucleo familiare" si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993).
Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un'abitazione diversa da quella del coniuge). A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.
Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico. Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).
2. Per "familiari fiscalmente a carico" si intendono i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro). Le categorie di familiari a carico sono definite dall'art. 12 del [TUIR](#) (Testo unico imposte sui redditi).

3. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo dell'anno precedente.
5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità.

6. L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Per ottenere l'assegno è necessario possedere alcuni requisiti (67 anni, stato di bisogno economico, residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale, cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza. Per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -ex carta di soggiorno). La misura massima dell'assegno per l'anno 2015 è pari ad euro 457,99 per 13 mensilità. L'assegno sociale viene liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia). In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 258 euro (458-200€).
7. I pensionati al minimo sono quei soggetti titolari di una pensione minima, riconosciuta dall'INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale" che varia annualmente. L'assegno della pensione minima 2019 è passato da 507,41 euro a 513 euro nel 2019 e fino ai livelli previsti dal reddito di cittadinanza.

N.B. Le succitate indicazioni dovranno essere correlate alla normativa della "concessione" del reddito di cittadinanza.

CODICI DI ESENZIONE REGIONALE

(CODICE E10):

Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro

(CODICE E11):

Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di tre persone con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro

(CODICE E12):

“Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a 22.000 euro”;

(CODICE E13):

Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con reddito complessivo non superiore a 24.000 euro

(CODICE E14):

Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra € 36.151,98 ed € 50.000. Il codice va utilizzato solo quando il paziente, oltre al requisito reddituale, sia contemporaneamente in possesso un codice di esenzione per patologia e/o malattia rara e/o condizione

(CODICE T14):

Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI _____ (INDIRIZZO)

OGGETTO: DM 11.12.2009 - MODELLO DI CONTRODEDUZIONI ALLA CONTESTAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA ESENZIONI TICKET PER REDDITO RELATIVA AGLI ANNI 2011, 2012, 2013.

**Il/la sottoscritto/a codice fiscale nato/a a il residente in Via _____ n. e-mail
tel. _____, in qualità di:**

- ☐ **diretto interessato**
- ☐ **genitore del minore**
- ☐ **altro**

**in merito agli esiti, delle verifiche sull'autocertificazione presentata nell'anno
20..... (reddito anno) per il recupero del ticket non pagato (art. 1 comma 10 del
D.M. 11.12.2009), notificati con nota prot. n. _____ del _____ al/ alla
Sig./ra..... codice fiscale.....**

CHIEDE

- ☐ **L'annullamento parziale dell'avviso di pagamento dell'importo di €..... in quanto
titolare a far data dal del seguente codice di esenzione.....**
- ☐ **L'annullamento totale dell'avviso di pagamento dell'importo di €..... in
quanto titolare a far data dal del seguente codice di esenzione**
- ☐ **Altro**

Data e luogo _____ FIRMA _____

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

(In caso di delega, la persona delegata dovrà allegare copia del proprio documento di riconoscimento e copia del documento di riconoscimento del delegante).

Informativa Privacy : i dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di "verifica delle esenzioni ticket per reddito" e dei collegati trattamenti di dati personali effettuati anche con l'ausilio di strumentazione elettronica da parte dell'ASL _____

Responsabile per lo specifico trattamento è il Direttore Amministrativo dell'ASL. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento), effettuando richiesta all'ufficio centrale di verifica delle esenzioni ticket per reddito. In mancanza del suo consenso il trattamento dei dati personali e la presa in carico della sua richiesta non saranno possibili.

Data e luogo _____

FIRMA _____